

14 Settembre 2012

Oggetto: Procedura di consultazione numero 4 - Proposta di modifica del Codice di Rigassificazione della Società Terminale GNL Adriatico S.r.l. - Recepimento Delibera n. 297/2012/R/Gas

Visti:

La delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (Autorità) n. ARG/gas 57/11;

La delibera dell'Autorità n. ARG/Gas 55/09;

Le deliberazioni dell'Autorità n. ARG/gas 2/10 e n. 167/05;

La delibera dell'Autorità n. ARG/Gas 45/11;

La delibera dell'Autorità n. 297/2012/R/Gas;

Considerato che

(i) Il recepimento dell'articolo 6, comma 3, della delibera dell'Autorità n. 297/2012/R/Gas, risulta di complessa attuazione nelle more di una definizione di dettaglio con particolare riferimento all'allocazione agli Utenti dei quantitativi giornalieri Riconsegnati e alle garanzie da prestarsi in caso di anticipo di Gas prima dell'avvenuta consegna da parte della relativa Nave Metaniera;

(ii) Le altre disposizioni della delibera n. 297/2012/R/Gas possono essere sin d'ora recepite;

(iii) In caso di prenotazione di capacità di trasporto ai Punti di Entrata Interconnessi con i Terminali di Rigassificazione in corso mese M per un utilizzo nel medesimo mese, l'Utente deve pagare la capacità di trasporto a partire dall'inizio dell' Anno Termico e per l'intera durata dello stesso, si sottolinea la necessità di modificare la normativa in materia per definire un costo congruo ;

Ritenuto opportuno proporre il recepimento della delibera n. 297/2012/R/Gas e la conseguente modifica del Codice di Rigassificazione in due fasi distinte:

un primo termine entro il quale recepire la delibera n. 297/2012/R/Gas con l'esclusione dell'articolo 6, comma 3.

Una bozza di Codice di Rigassificazione che propone il recepimento della Delibera n. 297/2012/R/Gas ad eccezione dell'articolo 6, comma 3, nonché dei principi per il recepimento dell'articolo 6, comma 3, sono messi in consultazione ai sensi della delibera n. 55/09 (Consultazione n 4); ed

un secondo termine entro il quale completare e integrare il recepimento delle ulteriori previsioni contenute nella delibera n. 297/2012/R/Gas.

I principi adottati per il recepimento dell'articolo 6, comma 3, della delibera n. 297/2012/R/Gas verranno recepiti in una seconda bozza di Codice di Rigassificazione che verrà messa in consultazione ai sensi della delibera n. 55/09;

Le tempistiche per l'applicazione delle modifiche del Codice di Rigassificazione potrebbero esser definite con delibera dell'Autorità nell'ambito dell'approvazione della prima proposta di modifica del Codice di Rigassificazione.

A titolo meramente esemplificativo, i termini per l'entrata in vigore delle due modifiche potrebbero essere fissati per Dicembre 2012 (termine della fase 1) e quattro (4) mesi dall'adozione della delibera dell'Autorità relativa alla fase 2 (termine della fase 2).

1) Prima proposta di modifica del Codice di Rigassificazione .

Si trasmette pertanto la prima proposta di modifica del Codice di Rigassificazione, ivi allegata sub "Allegato A"*, che recepisce la delibera n. 297/2012/R/Gas, con la temporanea esclusione di quanto previsto dall'articolo 6, comma 3 e delle disposizioni ad esso correlate.

Si precisa che una condizione per l'entrata in vigore di questa prima proposta è il mantenimento dell'operatività delle transazioni in 3a sessione presso il PSV e il mantenimento del PSV come punto di Riconsegna. Pertanto l'allocazione continuerà ad essere effettuata su base mensile e non giornaliera.

***Allegato A**

2) Seconda proposta di modifica - Principi e possibili soluzioni per la disciplina della Riconsegna del Gas ai sensi della delibera n. 297/2012/R/Gas, articolo 6, comma 3 e delle disposizioni ad esso correlate.

La principale criticità emersa con riferimento al recepimento dell'articolo 6, comma 3, della delibera n. 297/2012/R/Gas, risiede nella combinazione:

- dell'obbligo di determinare definitivamente i quantitativi Riconsegnati in Rete ogni giorno per il giorno precedente; e
- l'attuale possibilità di anticipare del Gas agli Utenti Continuativi prima dell'arrivo della Nave Metaniera tenendo conto dell'esigenza di rendere il Profilo di Riconsegna *più regolare possibile* (cfr.: art 10.4 della Delibera n. 167/05).

Nella situazione attuale, la mancata o ritardata consegna della Nave Metaniera da parte dell'Utente cui è stato anticipato del Gas, si traduce, alla fine del mese di riferimento, nell'azzeramento delle relative nomine nel corso della 3° sessione del PSV e nella contestuale ridefinizione dei quantitativi di Gas riconsegnati agli altri Utenti.

In futuro, l'anticipo di Gas agli Utenti con Riconsegna prima dell'arrivo della Nave Metaniera deve essere opportunamente regolato con un nuovo regime da definire.

Si propongono di seguito alcune possibili soluzioni che potrebbero consentire di superare parte delle summenzionate criticità:

A Soluzione 1

Predisposizione di garanzie a Snam Rete Gas per l'anticipo di Gas prima dell'avvenuta consegna della Nave Metaniera da parte dell'Utente.

Al fine di ottenere un anticipo di Gas prima dell'arrivo della Nave Metaniera (e un conseguente Profilo di Riconsegna più regolare), l'Utente (o gli Utenti del Servizio di Trasporto indicati dall'Utente ai sensi dell'articolo 10bis6 della delibera n. 167/05 come modificato dalla delibera n. 297/2012/R/Gas) deve fornire in tempo utile una garanzia a Snam Rete Gas, secondo modalità e importi stabiliti dall'AEEG (delibera AEEG n. 45/11 e/o eventuali successive integrazioni e modificazioni).

Si ritiene opportuno affidare la gestione delle garanzie a Snam Rete Gas quale responsabile del bilanciamento (articolo 1, comma 1, punto (h), delibera ARG/Gas 45/11) per garantire continuità e coerenza alla regolazione vigente e alla prassi operativa esistente. Inoltre, Snam Rete Gas è nella posizione di recuperare eventuali crediti inesigibili tramite i meccanismi di cui all'articolo 10 della delibera n. 155/11 (corrispettivo unitario variabile CVbl a copertura degli oneri connessi al sistema del bilanciamento).

Snam Rete Gas, dopo aver verificato la validità delle garanzie predisposte dall'Utente, e/o dagli Utenti del Servizio di Trasporto da lui indicati ai sensi dell'articolo 10bis6 della delibera n. 167/05 come modificata dalla delibera n. 297/2012/R/Gas, comunica in tempo utile al Gestore il quantitativo di Gas che può essere anticipato e il periodo durante il quale potrà essere effettuato l'anticipo. Opportuni protocolli di comunicazione dovranno essere stipulati fra il Gestore e Snam Rete Gas.

Il Gestore anticipa il Gas all'Utente / Utenti del Servizio di Trasporto da lui indicati ai sensi dell'articolo 10bis6 della delibera n. 167/05 come modificata dalla delibera 297/2012/R/Gas e provvede ogni Giorno per il Giorno precedente a determinare definitivamente i quantitativi immessi.

Nel caso in cui un Utente cui è stato anticipato Gas non consegna la Nave Metaniera, Snam Rete Gas, a cui il Gestore avrà notificato l'evento e le sue relative conseguenze, compenserà lo sbilanciamento fisico negativo che si produrrebbe in capo agli altri Utenti, utilizzando le garanzie presentate dall'Utente che non ha consegnato la Nave Metaniera per effettuare acquisti sul mercato del Bilanciamento (PB-Gas).

In tal modo gli altri Utenti non risentirebbero dell'operazione ed il loro profilo di Riconsegna rimarrebbe invariato in quanto compensato, per la parte mancante a causa della non avvenuta consegna della Nave Metaniera di un altro Utente, da parte di Snam Rete Gas a mezzo degli appositi acquisti sul mercato del bilanciamento.

Il Gestore non interverrebbe in nessun caso sulle transazioni di Gas a valle del Punto di Riconsegna.

L'Utente che non ha consegnato la Nave Metaniera dovrà comunque provvedere al pagamento dei Corrispettivi di cui al Cap. III.8 del Codice di Rigassificazione per i quantitativi di Gas Riconsegnati in anticipo.

La possibilità di anticipare il Gas è correlata alla necessità di presentare delle garanzie a Snam Rete Gas e andrebbe offerta sia agli Utenti Continuativi che agli Utenti Spot.

B Soluzione 2

Riconsegna da avvenuta Discarica della Nave Metaniera ed accordi preventivi di ripartizione del Gas tra Utenti

Questa soluzione implicherebbe la Riconsegna agli Utenti, o agli Utenti del Servizio di Trasporto indicati ai sensi dell'articolo 10bis6 della delibera n. 167/05 come modificata dalla delibera n. 297/2012/R/Gas, solo a seguito dell'avvenuta Discarica di ciascuna Nave Metaniera e dunque non si dovrebbe provvedere ad alcun anticipo di Gas.

Tuttavia, vista la limitata capacità di stoccaggio del Terminale, tale soluzione creerebbe dei picchi di Riconsegna immediati, vicini alle date di arrivo delle Navi Metaniere e non permetterebbe di aver un Profilo regolare. Inoltre, il Servizio di Rigassificazione quale strumento di importazione di Gas in Italia diventerebbe meno attrattivo dal punto di vista commerciale.

Al fine di mitigare i rischi connessi al picco di Riconsegna, tutti gli Utenti dovrebbero stipulare accordi vincolanti per la ripartizione/scambio del Gas fra di loro per il mese successivo (in funzione del numero previsto di Navi Metaniere in arrivo al Terminale per ciascun Utente). Tali accordi dovrebbero esser comunicati al Gestore in tempi utili e comunque prima di inizio mese per permettere di definire i piani di nomine.

In caso di mancata comunicazione dell'accordo di ripartizione del Gas da parte degli Utenti al Gestore, quest'ultimo riconsegnerebbe solo ed esclusivamente al momento dell'avvenuta Discarica di ciascuna Nave Metaniera.

In base all'evoluzione del mercato e in relazione all'Utente o agli Utenti coinvolti, si evidenzia la necessità di effettuare eventuali verifiche ai fini antitrust.

C Soluzione sub 2

Utilizzo del sistema stoccaggi Gas per le imprese industriali.

Una possibile soluzione per mitigare i rischi connessi ai picchi di Riconsegna di cui alla Soluzione 2 potrebbe consistere nel recepimento dell'articolo 14, commi 1 e 2, del D.Lgs n.1/2012 (c.d. "*Decreto Liberalizzazioni*") come convertito in legge suppl. N.53 G.U. n.71 del 24 marzo 2012) per allocare capacità di stoccaggio al Gestore nell'ambito dell' "*offerta alle imprese industriali, di servizi integrati comprensivi di stoccaggio di gas naturale (...) nonché alle imprese di Rigassificazione*". Ciò permetterebbe al Gestore di proporre Profili di Riconsegna più regolari alle sole imprese industriali che siano Utenti o Utenti del Servizio di Trasporto indicati ai sensi dell'articolo 10bis6 della delibera n. 167/05 come modificata dalla delibera 297/2012/R/Gas.

Si chiede al Comitato di Consultazione per l'attività di Rigassificazione di cui all'articolo 5 della Delibera ARG/Gas 55/09, nonché ai soggetti di cui al comma 5 dell'articolo 3 della Delibera n. ARG/Gas 55/09, di esprimere un parere sulle sudette soluzioni:

A Soluzione 1

B Soluzione 2

C Soluzione sub2.

--- o O o ---